

ALLGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Zoldo Alto (Belluno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Alessio Brustolon.

Il citato amministratore, in data 25 agosto 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Zoldo Alto (Belluno).

Roma, 15 settembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5659

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 luglio 1995, n. 405.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1984 concernente la disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 16 marzo 1984, concernente la disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi;

Visti gli articoli 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 e 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed in particolare gli articoli 6 e 8;

Ravvisata la necessità di provvedere a modifiche del sopracitato decreto ministeriale 18 febbraio 1984 ed alla fissazione dei metodi di campionamento e di prova per il controllo dei fogli di lamiera di banda stagnata utilizzati per la produzione di contenitori destinati a venire a contatto con gli alimenti;

Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 3 dicembre 1991;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto il verbale in data 3 giugno 1993 della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 4 maggio 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'allegato I, punto A) Lamiera in banda stagnata, lettera b) rivestimento di stagno, del decreto ministeriale 18 febbraio 1984 il grado di purezza minimo dello stagno viene fissato pari a 99,85%.

2. Nell'allegato I del decreto ministeriale 18 febbraio 1984, la voce «lubrificanti» che figura alla lettera B), viene inserita come lettera c) del punto «A) Lamiera in banda stagnata» e conseguentemente la voce «C) vernici,» diventa: «B) Vernici».

3. L'idoneità della lamiera in banda stagnata, utilizzata per la produzione di contenitori destinati a venire a contatto con gli alimenti, dovrà essere accertata con i metodi di prova riportati nell'allegato I del presente regolamento, per la verifica della eventuale presenza di ruggine, graffi di stagno, punti d'arco, zone o punti privi di stagno, inclusioni emergenti, scaglie o fori passanti, grumi di stagno.

4. Sono approvati i metodi di campionamento e di analisi per la verifica dei requisiti di cui al precedente comma 3, riportati nell'allegato I del presente regolamento.

5. Nel caso di prelevamenti effettuati alla produzione il campione deve essere suddiviso in 4 aliquote.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'art. 1 non si applicano alla lamiera di banda stagnata, utilizzata per la produzione di contenitori destinati a venire a contatto con gli alimenti, legalmente prodotta e/o commercializzata in uno degli Stati membri della Comunità europea ed a quella originaria dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 luglio 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 295

ALLEGATO I

CAMPIONAMENTO, DIFETTOSITÀ E RELATIVI METODI DI PROVA PER FOGLI DI BANDA STAGNATA PER USO ALIMENTARE.

A METODO DI CAMPIONAMENTO PER LA VERIFICA DELLA PRESENZA DELLE SEGUENTI DIFETTOSITÀ: RUGGINE, IMPRONTE DA RULLI DI LAMINAZIONE, GRAFFI SU STAGNO, PUNTI D'ARCO, ZONE O PUNTI PRIVI DI STAGNO, INCLUSIONI EMERGENTI, SCAGLIE O FORI PASSANTI, GRUMI DI STAGNO

Il campionamento si applica ad un singolo lotto omogeneo per provenienza, imballaggio, tempi e condizioni di immagazzinamento. Il numero di baullette da sottoporre a campionamento sarà pari al 20% del totale costituente il lotto e saranno individuate in modo casuale. Nel caso il lotto sia costituito da un numero di baullette inferiore a 4 (quattro) il campionamento sarà effettuato comunque su tutte e quattro. Da ognuna delle baullette individuate prelevare almeno l'1% dei fogli, di cui almeno 2 nella parte alta del pacco. Le aliquote da prelevare saranno 4 o 5.

B. METODI DI ISPEZIONE E DIFETTI CONSIDERATI

B.1. Scopo.

Definire la morfologia dei difetti considerati critici per l'idoneità all'uso dei fogli di banda stagnata, nonché le modalità della loro ispezione visiva.

B.2. Campo di applicazione.

I campioni individuati al punto A.

B.3. Tipologia dei difetti

Ruggine.

Impronte da rulli di laminazione.

Graffi su stagno

Punti d'arco.

Zone o punti privi di stagno

Inclusioni emergenti.

Scaglie o fori passanti.

Grumi di stagno.

METODI DI PROVA

C. VALUTAZIONE DELLA RUGGINE.

C.1. Campo di applicazione.

Il metodo consente di valutare se nel campione esiste ruggine.

C.2. Morfologia del difetto.

Punti, macchie tondeggianti, aloni lungo i bordi del foglio, di colore dal rosso al marrone. In genere compare su entrambe le superfici.

C.3. Modo di operare.

Si verifica, ad occhio nudo, se sul campione esiste ruggine, con esclusione di una zona perimetrale di 2 mm dal bordo.

C.4. Espressione dei risultati.

L'esito delle prove è espresso con la valutazione di seguito specificata:

positivo, se il campione presenta ruggine;

negativo, se il campione non presenta ruggine.

Il campione sotto esame è accettato se la prova ha dato esito negativo.

D VALUTAZIONE DELLE IMPRONTE DA RULLI DI LAMINAZIONE

D.1. Campo di applicazione.

Il metodo consente di valutare la presenza di impronte da rulli di laminazione.

D.2. Morfologia del difetto

Impronte in genere circolari, di piccole dimensioni, ma comunque visibili ad occhio nudo. Possono essere concave o convesse rispetto alla superficie del foglio. Il difetto può essere ripetuto o continuo, a distanza costante dal bordo del foglio. Normalmente interessa una sola superficie

D.3. Modo di operare

D.3.1. Attrezzature e reattivi.

D.3.1.1. Normale dotazione di un laboratorio chimico.

D.3.1.2. Macchina per prova di imbutitura Erichsen a provini bloccati con punzone a calotta sferica adatto per provini aventi spessore nominale minore o uguale a 2 mm. La matrice, il premiamiera ed il punzone devono essere sufficientemente rigidi da non subire una apprezzabile deformazione durante la prova. Il punzone non deve girare durante la prova né bloccarsi durante lo spostamento. La superficie di lavoro del punzone deve essere rettificata. Le facce del premiamiera e della matrice in contatto con il provino devono essere piane e parallele tra loro e devono avere una finitura superficiale da rettifica. La macchina deve essere dotata di un dispositivo che consenta di determinare con precisione la corsa del punzone.

D.3.1.3. Reattivo per la prova del ferricianuro. Preparare in un pallone tarato da 100 ml una soluzione contenente circa 10 mg/l di tensioattivo (per esempio miscele di poliossietileneclorati o poliossietilensorbitolo o miscele equivalenti). Pesare e trasferire in un pallone tarato da 100 ml, 1 g di $K_3Fe(CN)_6$ e 0,5 g di NaCl. Aggiungere 1 ml della soluzione di tensioattivo e portare a volume con acqua distillata. Conservare il reattivo al riparo dalla luce.

D.3.1.4. Liquidi finalizzati alla rivelazione di microfessurazioni nei materiali ferrosi.

D.3.1.4.1. Liquidi penetranti colorati: sono costituiti da un liquido ad alto potere penetrante contenente additivi che gli conferiscono buon contrasto di colore tra le tracce ed il colore di fondo del rilevatore e facile rimozione. I liquidi penetranti non devono produrre, entro certi limiti di temperatura e di tempo, precipitazione dei costituenti (*).

D.3.1.4.2. Liquidi rivelatori: devono avere un buon contrasto di fondo rispetto al liquido penetrante, bassa velocità di precipitazione e facile asportabilità (**).

D.3.1.5. Lubrificante grafitato (***)

(*) È adatto allo scopo ad esempio il penetrante rosso IN11C PR200.

(**) È adatto allo scopo ad esempio il rivelatore bianco INTFC DR200.

(***) Uno dei grassi che dà risultati soddisfacenti risponde alle seguenti caratteristiche determinate secondo i metodi di prova stabiliti dallo American Petroleum Institute

Il grasso è composto di sapone calcico, di olio minerale e di grafite. Non contiene materie corrosive, depositi resinosi, cera ed additivi. Le principali caratteristiche sono le seguenti.

a) Caratteristiche del grasso.

Consistenza al cono di 150 g alla temperatura di 28 °C 250 2&0 (kita in 0,1 mm).

Acidità libera $Ca(OH)_2$ 0,3% come massimo.

Fenore in acqua: 0,5 a 1,2%.

tenore in grafite dal 23 al 28% (in peso).

b) Caratteristiche della grafite in piccole scaglie.

Dimensione media delle piccole scaglie 0,3 mm.

Dimensione massima delle piccole scaglie 0,5 mm.

tenore in cenere 4,5% come massimo (in peso);

c) Caratteristiche dell'olio minerale:

Viscosità a 37,8 °C da 100 a 120.

Punto d'inflammabilità Cleveland: 177 °C come minimo.

tenore in cenere 0,01% come massimo (in peso).

Indice di acidità 0,1 mg KOH/g come massimo.

D.3.2. Descrizione della prova.

D.3.2.1. Grado di copertura del difetto da parte del rivestimento di stagno (prova al ferricianuro).

Principio del metodo: associare una variazione di colore (dal giallo al blu) alla presenza di acciaio scoperto.

Procedimento: sgrassare manualmente la superficie della zona individuata tramite un panno morbido imbevuto di acetone. Dopo lo sgrassaggio, asciugare accuratamente mediante flusso di aria calda. Tagliare della carta da filtro per analisi chimica qualitativa, in modo che copra la zona da esaminare, e applicarla sul campione in esame. Impregnare la carta, imbibendola tramite un pennello, con il reattivo D.3.1.3 e lasciare per 1 minuto, avendo cura che aderisca perfettamente al campione. I difetti vengono evidenziati come macchie blu che appaiono su sfondo giallo.

D.3.2.2: Resistenza della zona interessata dal difetto all'imbutitura Erichsen.

Principio del metodo: si valuta, tramite un esame con i liquidi E 3.1.4, la presenza di microfessurazioni in corrispondenza del difetto.

Procedimento: il provino deve essere piano, di forma quadrata, rettangolare o circolare, larghezza o diametro di 100 mm o maggiore. I bordi del provino non devono contenere sbavature che ne compromettano il corretto posizionamento nella macchina di imbutitura. Prima della prova occorre spalmare con cura le due facce del provino con il lubrificante grafitato D.3.1.5. La temperatura di prova deve essere di $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Il centro dell'impronta deve trovarsi ad almeno 50 mm dal contorno del provino. Qualora occorra eseguire più impronte, i relativi centri non devono trovarsi a distanza inferiore a 100 mm. La profondità di imbutitura deve essere di $5\text{ mm} \pm 0,1\text{ mm}$ per lamiere di spessore non inferiore a 0,21 mm e di $2,8\text{ mm} \pm 0,1\text{ mm}$ per lamiere aventi spessore minore.

Esame con i liquidi D 3.1.4, posizionare il campione su una carta da filtro (in modo da non sporcare la superficie sottostante), con la parte interna dell'imbutitura rivolta verso l'alto; spruzzare sulla faccia superiore il liquido penetrante D.3.1.4.1. e lasciarlo agire per 2 minuti; capovolgere il campione, prestando attenzione ad evitare che spruzzi accidentali del liquido penetrante D.3.1.4.1. vadano a contaminare la superficie da trattare; spruzzare un leggero velo di liquido rivelatore D.3.1.4.2 ed attendere l'essiccazione dello stesso (circa 5 minuti); esaminare il campione; in corrispondenza della eventuale microfrattura, sulla superficie bianca (trattata con il liquido sviluppatore) si formerà una chiazza rossa, che tenderà progressivamente ad allargarsi; dopo l'esame, le due superfici possono, se necessario, essere ripulite con acqua.

D.4. Espressione dei risultati

L'esito delle prove è espresso con la valutazione di seguito specificata:

a) prova al ferricianuro

positivo, la carta da filtro si colora in blu in corrispondenza dell'impronta (l'impronta non è perfettamente ricoperta di stagno);

negativo, la carta non si colora in blu in corrispondenza dell'impronta (l'impronta è perfettamente ricoperta di stagno).

b) prova di imbutitura Erichsen

positivo, sono visibili rotture e screpolature del rivestimento di stagno in corrispondenza dell'imbutitura;

negativo, non sono visibili rotture o screpolature del rivestimento di stagno in corrispondenza dell'imbutitura.

Il campione è conforme se ambedue le prove (paragrafi D.4.a) e D.4.b) hanno dato esito negativo.

E. VALUTAZIONE DEI GRAFFI SU STAGNO

E.1. Campo di applicazione

Il metodo permette di determinare la presenza di graffi sullo stagno.

E.2. Morfologia del difetto

Graffi di forma lineare e lunghezza variabile, sulla superficie del foglio; possono essere singoli o in serie. Possono anche presentarsi come punti lucidi sparsi o allineati.

E.3. Modo di operare.

E.3.1. Attrezzature e reattivi

E.3.1.1. Normale dotazione di un laboratorio chimico.

E.3.1.2. Un calibro.

E.3.2. Descrizione della prova

E.3.2.2. Valutazione della presenza di graffi (prova al ferricianuro).

Si applica quanto previsto al paragrafo D.3.2.1.

E.3.2.2. Misura della lunghezza dei graffi non passanti.

Nel caso in cui non siano presenti graffi passanti, si determina la quantità di graffi non passanti misurando, tramite calibro, la lunghezza di ogni graffio e sommando tali lunghezze.

E.4. Espressione dei risultati.

L'esito delle prove è espresso con la valutazione di seguito specificata:

a) prova al ferricianuro:

positivo, la carta da filtro si colora in blu in corrispondenza del graffio (graffi passanti);

negativo, la carta non si colora in blu in corrispondenza del graffio (graffi non passanti);

b) misura lunghezza graffi (non passanti):

positivo, la somma delle lunghezze dei singoli graffi non passanti è superiore al 5% del lato minore del foglio;

negativo, la somma delle lunghezze dei singoli graffi non passanti non è superiore al 5% del lato minore del foglio.

Il campione è conforme se hanno dato esito negativo la prova al paragrafo E.4.a) e la misura al paragrafo E.4.b).

F. VALUTAZIONE DEI PUNTI D'ARCO

F.1. Campo di applicazione

Il metodo permette di valutare la presenza di punti d'arco.

F.2. Morfologia del difetto.

Punti neri di piccole dimensioni, rilevabili ad occhio nudo. La visione ingrandita li mostra come cavità a forma di cratere, contornata di un'aureola nera o marrone. Nei casi più gravi possono essere passanti.

F.3. Modo di operare.

F.3.1. Attrezzature e reattivi.

F.3.1.1. Normale dotazione di un laboratorio chimico.

F.3.1.2. Foglio trasparente con quadrettatura da 1 dm^2 .

F.3.2. Descrizione della prova

F.3.2.1. Valutazione della presenza di acciaio scoperto in corrispondenza dei difetti (prova al ferricianuro).

Si applica quanto previsto al paragrafo D.3.2.1.

F.3.2.2. Misura del numero dei difetti.

Nel caso in cui non si riscontrino punti scoperti, si misura il numero dei punti per dm^2 mediante il foglio quadrettato F.3.1.2.

F.4. Espressione dei risultati.

L'esito delle prove è espresso con la valutazione di seguito specificata:

a) prova al ferricianuro:

positivo, la carta da filtro si colora in blu in corrispondenza dei punti d'arco;

negativo, la carta non si colora in blu;

b) misura della numerosità:

positivo, il numero dei punti d'arco è superiore a 1 per dm^2 ;

negativo, il numero dei punti d'arco non è superiore a 1 per dm^2 .

Il campione è conforme se sono assenti punti d'arco. In presenza di punti d'arco, purché coperti e di numero non superiore a $1/\text{dm}^2$, il campione è conforme purché la banda stagnata sia destinata ad essere verniciata.

G. VALUTAZIONE DELLE ZONE O PUNTI PRIVI DI STAGNO.**G.1. Campo di applicazione.**

Il metodo consente di valutare la presenza di zone o punti privi di stagno.

G.2. Morfologia del difetto.

Aree di aspetto opaco sparse sopra la superficie del foglio.

G.3. Modo di operare.**G.3.1. Attrezzature e reattivi.**

G.3.2.1. Normale dotazione di un laboratorio chimico.

G.3.2. Descrizione della prova.

Applicando quanto previsto al paragrafo D.3.2.1 (prova al ferricianuro), viene valutato se le zone o i punti opachi sono privi di stagno.

G.4. Espressione dei risultati.

L'esito delle prove è espresso con la valutazione di seguito specificata:

positivo, la carta da filtro si colora in blu in corrispondenza delle zone (o punti) in cui c'è assenza di stagno;

negativo, la carta non si colora di blu.

Il campione è conforme se la prova ha dato esito negativo.

H. VALUTAZIONE DELLE INCLUSIONI EMERGENTI**H.1. Campo di applicazione.**

Il metodo consente di valutare la presenza di inclusioni emergenti.

H.2. Morfologia del difetto.

Macchie opache o argentee, singole o raggruppate, di forma allungata. La superficie del difetto appare increspata, come una scollatura sottomessa rispetto alla superficie del foglio. Di dimensioni variabili, sono solitamente su una sola superficie.

H.3. Modo di operare.**H.3.1. Attrezzature e reattivi.**

H.3.1.1. Normale dotazione di un laboratorio chimico.

H.3.2. Descrizione della prova.

Si applica quanto descritto al paragrafo D.3.2.2. Se sono presenti inclusioni, la superficie si apre in corrispondenza delle stesse. La valutazione consiste nella verifica visiva dell'esistenza o meno di tale fenomeno.

H.4. Espressione dei risultati.

L'esito delle prove è espresso con la valutazione di seguito specificata:

positivo, sono visibili rotture della superficie in corrispondenza dei difetti;

negativo, non sono visibili rotture della superficie in corrispondenza dei difetti.

Il campione è conforme se la prova ha dato esito negativo.

I. VALUTAZIONE DELLE SCAGLIE O FORI PASSANTI.**I.1. Campo di applicazione.**

Il metodo consente di valutare la presenza di scaglie o fori passanti.

I.2. Morfologia del difetto.

Tratti rettilinei di colore opaco. La superficie è increspata o forata. In genere si presentano ad una distanza costante dal bordo.

I.3. Modo di operare.**I.3.1. Attrezzature e reattivi.**

I.3.1.1. Normale dotazione di un laboratorio chimico.

I.3.2. Descrizione della prova.

Vedi paragrafo D.3.2.2.

I.3.2.1. Valutazione delle scaglie.

Si applica quanto descritto al paragrafo D.3.2.2.

I.3.2.2. Valutazione dei fori passanti.

Si effettua un controllo come quello descritto al paragrafo D.3.1.

I.4. Espressione dei risultati.

L'esito delle prove è espresso con la valutazione di seguito specificata:

a) valutazione delle scaglie:

positivo, sono visibili rotture o screpolature del rivestimento di stagno in corrispondenza dell'imbutitura;

negativo, non sono visibili rotture o screpolature del rivestimento di stagno in corrispondenza dell'imbutitura;

b) esame dei fori passanti:

positivo, sono visibili fori passanti;

negativo, non sono visibili fori passanti.

Il campione è conforme se ambedue le prove hanno dato esito negativo.

L. VALUTAZIONE DEI GRUMI DI STAGNO.**L.1. Campo di applicazione.**

Il metodo consente di valutare la presenza di grumi di stagno.

L.2. Morfologia del difetto.

Punti in rilievo di aspetto opaco, sparsi sulla superficie del foglio, che, sollecitati con una punta acuminata di utensile si staccano, lasciando una leggera impronta.

L.3. Modo di operare.**L.3.1. Attrezzature e reattivi.**

L.3.1.1. Normale dotazione di un laboratorio chimico.

L.3.1.2. Foglio trasparente con quadrettatura da 1 dm².

L.3.1.3. Un calibro.

L.3.2. Descrizione della prova.**L.3.2.1. Misura delle dimensioni.**

Le dimensioni dei difetti si misurano tramite il calibro.

L.3.2.2. Numero dei difetti.

Il numero dei difetti si valuta mediante il foglio quadrettato.

L.3.2.3. Valutazione della presenza di acciaio scoperto in corrispondenza dei difetti (prova al ferricianuro).

Dopo aver distaccato il grumo si applica quanto descritto al paragrafo D.3.2.1.

L.4. Espressione dei risultati.

L'esito delle prove è espresso con la valutazione di seguito specificata:

a) misura delle dimensioni:

positivo, le dimensioni lineari massime dei grumi risultano non inferiori a 0,5 mm;

negativo, le dimensioni lineari massime dei grumi risultano inferiori a 0,5 mm;

b) misura della numerosità:

positivo, il numero dei grumi è superiore a 1 per dm²;

negativo, il numero dei grumi è uguale o inferiore a 1 per dm²;

c) prova al ferriicianuro:

positivo, la carta da filtro si colora in blu in corrispondenza dei grumi;

negativo, la carta non si colora in blu.

Il campione è conforme se hanno dato esito negativo le misure ai paragrafi L.4 a) e L.4 b) e la prova al paragrafo L.4 c)

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 108, è il seguente:

«Art. 3 — 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione e, ove occorrono, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777, è il seguente:

«Art. 5. — Il Ministro della sanità, sentita la commissione prevista dall'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, determina, con propri decreti, i metodi ufficiali di analisi dei materiali ed oggetti di cui al presente decreto nonché particolari metodiche relative al prelievo dei campioni».

— Il testo dell'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è il seguente:

«Art. 21. — La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministro della sanità; a tale scopo è costituita, presso il Ministero della sanità, una commissione permanente di cui fanno parte:

(Omissis)

Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni.

La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame».

— I testi degli articoli 6 ed 8 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, sono i seguenti:

«Art. 6. — Modalità e norme di prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi chimica. Per il prelievo dei campioni destinati all'analisi chimica, salvo quanto previsto da norme speciali, nonché dal successivo art. 9, o quando ricorrano particolari esigenze di controllo, si applicano le modalità stabilite dall'allegato A del presente regolamento. Qualora non sia possibile applicare esattamente le modalità di cui al comma precedente deve essere fatta espressa menzione, nel verbale di prelevamento, dei motivi che vi hanno ostato».

«Art. 8. — Prelevamenti di campioni dalle grandi partite. Per eseguire il controllo di grandi partite giacenti presso stabilimenti di produzione o depositi, si debbono prelevare campioni sufficientemente rappresentativi, idonei ad accertare i requisiti dell'intera partita. Con le procedure dell'art. 21 della legge, possono essere stabiliti i piani di prelevamento dei campioni».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

95G0449

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 19 settembre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Monnier Anne Sophie presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;